

Numero della proposta

36

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1867

Proposta di Legge presentata nella tornata del *24. Genio 1867*
dal Ministro *Delle Finanze*

OGGETTO

Relatore

Approvata nella tornata del

186

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 56
RIPRODOTTA IL 24 GENNAIO 1867
SESSIONE 1867

PROGETTO DI LEGGE
presentato dal ministro delle finanze
(SELLA)
nella tornata del 13 dicembre 1865.

Modificazioni sui dazi dei tessuti serici e modo di calcolare
la materia predominante nei tessuti misti.

SIGNORI! — La disparità di trattamento che si verifica diuturnamente nelle dogane del regno per stabilire il dazio di entrata sui tessuti misti e specialmente su quelli misti di seta, richiegono, a mio avviso, o signori, una riforma nelle disposizioni della tariffa generale.

Per essa i tessuti di canapa o di lino misti con cotone o lana devono sdoganarsi come i tessuti della materia che vi prevale, ed il criterio che ne determina la prevalenza si desume: *dalla materia che forma la trama oppure che ne costituisce l'orditura quando però entri ancora a far parte della trama.*

Per classificare però i tessuti serici misti ben diverso era il criterio quando nel 1859 si attivò la tariffa. La locuzione di questa: *tessuti di seta e filosella misti di altre materie*, faceva ritenere che la parte principale del tessuto esser dovesse di seta dacchè altrimenti la vera denominazione sarebbe stata, *tessuti di lana, lino misti con seta*; però disforme presso le dogane ne era la valutazione, sicchè con regio decreto 18

(17) agosto 1860 approvato con legge 4 agosto 1861 s'intese togliere ogni discrepanza estendendo ai tessuti misti di seta le stesse norme adottate per quelli misti di altre materie.

Le difficoltà però non iscemarono, chè anzi tale disposizione riuscì d'aggravio al commercio, giacchè tessuti di poco valore con significativa quantità di seta in sottilissimi fili, venivano considerati come tessuti misti di seta.

Il Ministero avvertì che secondo lo spirito della legge non dovevasi tener conto delle quantità insignificanti, ma nella pratica applicazione, nella lotta degli interessi privati, nella necessità di ricorrere al criterio individuale; la suddetta insignificanza assunse un carattere soggettivo, e viene così variamente definita, come sono diversi gli individui che presso gli uffici esecutivi sono chiamati ad affermarla od a negarla.

Egli è indispensabile quindi adottare una norma stabile, sicura, uniforme, per determinare le proporzioni delle materie costituenti i tessuti.

Non puossi fondare il giudizio sulla apparenza della materia, imperocchè non puossi stabilire un 'limite di larghezza, spessore, lunghezza, forma dei punti, righe, quadriglie, fiori che adornano gli svariati tessuti che presentansi in commercio.

Nè sarebbe savio consiglio il far dipendere il predominio della materia dalla trama e dalla orditura del tessuto, poichè talvolta i fili vi concorrono in sì piccola quantità da non influire sul valore, e bene spesso la speculazione fa preparare i tessuti in guisa che per pochi fili abbiano, da una categoria colpita da maggior dazio, a passare ad altra meno tassata.

Ravviserei pertanto opportuno l'adottare il criterio fissato dal trattato di commercio italo-francese, cioè di ritenere materia predominante, quella che supera l'altra in peso, salvo le eccezioni di cui più sotto terrò parola.

Piacciavi, o signori, notare che presentati tessuti di lana e cotone, ne quali le due materie erano state cardate insieme nella filatura, sicchè entravano a far parte promiscua della trama e della orditura, non potendosi ai medesimi applicare il principio della tariffa generale, il Ministero, chiamato a far uso della facoltà datagli dall'articolo 1° delle disposizioni preliminari alla tariffa suddetta, dovette attenersi per classificare tali tessuti alla materia prevalente in peso.

D'altronde il provvedimento che propongo già accolto col trattato italo-francese ora è applicabile ai tessuti che provengono dalla Inghilterra, Danimarca, Svezia e Norvegia, Turchia, Russia, dal Belgio, dalle Repubbliche di Liberia Venezuela, Costa Rica, Svizzera e dagli Stati Uniti, paesi tutti i quali hanno diritto di partecipare alle facilitazioni accordate alle nazioni più favorite.

(17)

La proposta quindi si ridurrebbe a conseguire la uniformità rispetto al modo di determinare la presenza di materie diverse nei tessuti anche per le provenienze da quei paesi coi quali il regno d'Italia non ha stretto trattati.

Pel trattato italo-franco si riguarda materia dominante in un tessuto misto quello che prevale in peso.

Però pei tessuti misti di seta il criterio è diverso, imperocchè, se contengono più del 50 per 0/0 di seta si considerano come di *pura seta*; se contengono meno del 12 per 0/0 non si fa calcolo della seta; se invece la seta vi entra in quantità dal 12 al 50 per 0/0 sono sottoposti ad un dazio speciale.

E qui è d'uopo che osservi come l'anzidetto trattato fissi una graduale modificazione dei dazi pei tessuti di seta o filosella.

Quando si attivò il trattato i dazi erano come appresso: tessuti di pura seta, chil. 1, lire 9; tessuti di filosella o filosella mista con seta, chil. 1, lire 8. Col 1° del 1865 si modificarono nelle seguenti misure:

Tessuti di pura seta, di filosella o filosella misti con seta, chil. 1, lire 6. Al principiare del 1868 anche questo dazio dovrà ridursi a sole lire 3.

Il dazio speciale pei tessuti misti che contengono più del 12 per 0.0 sino al 50 per 0/0 è fissato in lire 3. Vale a dire che al 1° del 1868 tutti i tessuti siano di pura seta, o di filosella, o di filosella mista con seta, o infine siano essi misti di seta nella suindicata proporzione dal 12 sino al 50 per 0/0 pagheranno indistintamente lire 3 per chilogramma.

Questa gradazione ha effetto pei tessuti non solo francesi ma anche pei paesi parificati nel trattamento daziario alla Francia.

I dazi invece imposti dalla tariffa generale sono:

Pei tessuti di pura seta	Chil. 1	L. 10
» di filosella o seta filosella.	»	» 8
» misti	»	» 3

A questi dazi fa d'uopo aggiungere i diritti acces-

(17) sori, i quali invece pel trattato italo-franco sono compenetrati nei dazi convenzionali.

Da questo confronto di dazi ben chiaro emerge, che se si mantenessero i dazi della nostra tariffa generale colle attuali distinzioni, sorgerebbe tale una diversità nel procedimento doganale e nell'ammontare del dazio da rendere impossibile la immissione dei tessuti congeneri dagli Stati non favoriti, a cui però il commercio ricorre talvolta pelle sue provviste.

Perciò, mentre ritengo che abbia ad adottarsi per la classificazione dei tessuti misti il criterio convenuto nel summenzionato trattato, propongo eziandio che nella tariffa generale si introduca la sopra accennata modificazione dei dazi.

Non crederei che tale provvedimento possa recar danno all'industria serica del regno, poichè la maggior parte di tali stoffe ci provengono da quegli Stati con cui abbiamo conchiuso i trattati surricordati, e perchè apportando alla tariffa generale le accennate variazioni non se ne alterano i principii informativi, e quindi verrebbero mantenuti per le derivazioni non privilegiate, il decimo di guerra e i diritti accessori, locchè avvantaggia d'assai i tessuti francesi e i parificati.

Nella lusinga che piaceravvi, o signori, di approvarla vi sottometto il seguente schema di legge.

PROGETTO DI LEGGE

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA.

Art. 1.

I tessuti misti di canapa, lino, juta, cotone, lana pagheranno il diritto di quelli formati colla materia predominante in peso.

Art. 2.

Ai tessuti di seta e di filosella, si applicheranno i seguenti dazi per ogni chilogramma :

Tessuti di pura seta, di filosella, o di seta con filosella

Dal 1° gennaio 1866. L. 6

Dal 1° gennaio 1868. » 3

Tessuti di filosella, o seta misti con altre materie pagheranno il diritto della materia dominante in peso. Se però conterranno più del 12 e non più del 50 0/0 di seta o filosella saranno sottoposti al dazio di lire 3 il chilogramma.

A. 36
RIPRODOTTA IL 24 GENNAIO 1866
SESSIONE 1867

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

presentato dal ministro delle finanze

(SELLA)

nella tornata del 13 dicembre 1865.

Modificazioni sui dazi dei tessuti serici e modo di calcolare la materia predominante nei tessuti misti.

SIGNORI! — La disparità di trattamento che si verifica diuturnamente nelle dogane del regno per stabilire il dazio di entrata sui tessuti misti e specialmente su quelli misti di seta, richiegono, a mio avviso, o signori, una riforma nelle disposizioni della tariffa generale.

Per essa i tessuti di canapa o di lino misti con cotone o lana devono sdoganarsi come i tessuti della materia che vi prevale, ed il criterio che ne determina la prevalenza si desume: *dalla materia che forma la trama oppure che ne costituisce l'orditura quando però entri ancora a far parte della trama.*

Per classificare però i tessuti serici misti ben diverso era il criterio quando nel 1859 si attivò la tariffa. La locuzione di questa: *tessuti di seta e filosella misti di altre materie*, faceva ritenere che la parte principale del tessuto esser dovesse di seta dacchè altrimenti la vera denominazione sarebbe stata, *tessuti di lana, lino misti con seta*; però disforme presso le dogane ne era la valutazione, sicchè con regio decreto 18

(17) agosto 1860 approvato con legge 4 agosto 1861 s'intese togliere ogni discrepanza estendendo ai tessuti misti di seta le stesse norme adottate per quelli misti di altre materie.

Le difficoltà però non iscemarono, chè anzi tale disposizione riuscì d'aggravio al commercio, giacchè tessuti di poco valore con significante quantità di seta in sottilissimi fili, venivano considerati come tessuti misti di seta.

Il Ministero avvertì che secondo lo spirito della legge non dovevasi tener conto delle quantità insignificanti, ma nella pratica applicazione, nella lotta degli interessi privati, nella necessità di ricorrere al criterio individuale; la suddetta insignificanza assunse un carattere soggettivo, e viene così variamente definita, come sono diversi gli individui che presso gli uffici esecutivi sono chiamati ad affermarla od a negarla.

Egli è indispensabile quindi adottare una norma stabile, sicura, uniforme, per determinare le proporzioni delle materie costituenti i tessuti.

Non puossi fondare il giudizio sulla apparenza della materia, imperocchè non puossi stabilire un limite di larghezza, spessore, lunghezza, forma dei punti, righe, quadriglie, fiori che adornano gli svariati tessuti che presentansi in commercio.

Nè sarebbe savio consiglio il far dipendere il predominio della materia dalla trama e dalla orditura del tessuto, poichè talvolta i fili vi concorrono in sì piccola quantità da non influire sul valore, e bene spesso la speculazione fa preparare i tessuti in guisa che per pochi fili abbiano, da una categoria colpita da maggior dazio, a passare ad altra meno tassata.

Ravviserei pertanto opportuno l'adottare il criterio fissato dal trattato di commercio italo-francese, cioè di ritenere materia predominante, quella che supera l'altra in peso, salve le eccezioni di cui più sotto terrò parola.

Piacciavi, o signori, notare che presentati tessuti di lana e cotone, ne quali le due materie erano state caricate insieme nella filatura, sicchè entravano a far parte promiscua della trama e della orditura, non potendosi ai medesimi applicare il principio della tariffa generale, il Ministero, chiamato a far uso della facoltà datagli dall'articolo 1° delle disposizioni preliminari alla tariffa suddetta, dovette attenersi per classificare tali tessuti alla materia prevalente in peso.

D'altronde il provvedimento che propongo già accolto col trattato italo-francese ora è applicabile ai tessuti che provengono dalla Inghilterra, Danimarca, Svezia e Norvegia, Turchia, Russia, dal Belgio, dalle Repubbliche di Liberia Venezuela, Costa Rica, Svizzera e dagli Stati Uniti, paesi tutti i quali hanno diritto di partecipare alle facilitazioni accordate alle nazioni più favorite.

La proposta quindi si ridurrebbe a conseguire la uniformità rispetto al modo di determinare la presenza di materie diverse nei tessuti anche per le provenienze da quei paesi coi quali il regno d'Italia non ha stretto trattati.

Pel trattato italo-franco si riguarda materia dominante in un tessuto misto quello che prevale in peso.

Però pei tessuti misti di seta il criterio è diverso, imperocchè, se contengono più del 50 per 0/0 di seta si considerano come di *pura seta*; se contengono meno del 12 per 0/0 non si fa calcolo della seta; se invece la seta vi entra in quantità dal 12 al 50 per 0 0 sono sottoposti ad un dazio speciale.

E qui è d'uopo che osservi come l'anzidetto trattato fissi una graduale modificazione dei dazi pei tessuti di seta o filosella.

Quando si attivò il trattato i dazi erano come appresso: tessuti di pura seta, chil. 1, lire 9; tessuti di filosella o filosella mista con seta, chil. 1, lire 8. Col 1° del 1865 si modificarono nelle seguenti misure:

Tessuti di pura seta, di filosella o filosella misti con seta, chil. 1, lire 6. Al principiare del 1868 anche questo dazio dovrà ridursi a sole lire 3.

Il dazio speciale pei tessuti misti che contengono più del 12 per 0 0 sino al 50 per 0,0 è fissato in lire 3. Vale a dire che al 1° del 1868 tutti i tessuti siano di pura seta, o di filosella, o di filosella mista con seta, o infine siano essi misti di seta nella suindicata proporzione dal 12 sino al 50 per 0,0 pagheranno indistintamente lire 3 per chilogramma.

Questa gradazione ha effetto pei tessuti non solo francesi ma anche pei paesi parificati nel trattamento daziario alla Francia.

I dazi invece imposti dalla tariffa generale sono:

Pei tessuti di pura seta	Chil. 1	L. 10
» di filosella o seta filosella.	»	» 8
» misti	»	» 3

A questi dazi fa d'uopo aggiungere i diritti acces-

(17) sorii, i quali invece pel trattato italo-franco sono compenetrati nei dazi convenzionali.

Da questo confronto di dazi ben chiaro emerge, che se si mantenessero i dazi della nostra tariffa generale colle attuali distinzioni, sorgerebbe tale una diversità nel procedimento doganale e nell'ammontare del dazio da rendere impossibile la immissione dei tessuti congeneri dagli Stati non favoriti, a cui però il commercio ricorre talvolta pelle sue provviste.

Perciò, mentre ritengo che abbia ad adottarsi per la classificazione dei tessuti misti il criterio convenuto nel summenzionato trattato, propongo eziandio che nella tariffa generale si introduca la sopra accennata modificazione dei dazi.

Non crederei che tale provvedimento possa recar danno all'industria serica del regno, poichè la maggior parte di tali stoffe ci provengono da quegli Stati con cui abbiamo conchiuso i trattati surricordati, e perchè apportando alla tariffa generale le accennate variazioni non se ne alterano i principii informativi, e quindi verrebbero mantenuti per le derivazioni non privilegiate, il decimo di guerra e i diritti accessori, locchè avvantaggia d'assai i tessuti francesi e i parificati.

Nella lusinga che piaceravvi, o signori, di approvarla vi sottometto il seguente schema di legge.

PROGETTO DI LEGGE

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA.

Art. 1.


I tessuti misti di canapa, lino, juta, cotone, lana pagheranno il diritto di quelli formati colla materia predominante in peso.

Art. 2.

Ai tessuti di seta e di filosella, si applicheranno i seguenti dazi per ogni chilogramma :

Tessuti di pura seta, di filosella, o di seta con filosella	
Dal 1° gennaio 1866.	L. 6
Dal 1° gennaio 1868.	» 3

Tessuti di filosella, o seta misti con altre materie pagheranno il diritto della materia dominante in peso. Se però conterranno più del 12 e non più del 50 0/0 di seta o filosella saranno sottoposti al dazio di lire 3 il chilogramma.



CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

presentato dal ministro delle finanze

(SELLA)

nella tornata del 13 dicembre 1865.

**Modificazioni sui dazi dei tessuti serici e modo di calcolare
la materia predominante nei tessuti misti.**

SIGNORI! — La disparità di trattamento che si verifica diuturnamente nelle dogane del regno per stabilire il dazio di entrata sui tessuti misti e specialmente su quelli misti di seta, richiegono, a mio avviso, o signori, una riforma nelle disposizioni della tariffa generale.

Per essa i tessuti di canapa o di lino misti con cotone o lana devono sdoganarsi come i tessuti della materia che vi prevale, ed il criterio che ne determina la prevalenza si desume: *dalla materia che forma la trama oppure che ne costituisce l'orditura quando però entri ancora a far parte della trama.*

Per classificare però i tessuti serici misti ben diverso era il criterio quando nel 1859 si attivò la tariffa. La locuzione di questa: *tessuti di seta e filosella misti di altre materie*, faceva ritenere che la parte principale del tessuto esser dovesse di seta dacchè altrimenti la vera denominazione sarebbe stata, *tessuti di lana, lino misti con seta*; però disforme presso le dogane ne era la valutazione, sicchè con regio decreto 18

(17) agosto 1860 approvato con legge 4 agosto 1861 s'intese togliere ogni discrepanza estendendo ai tessuti misti di seta le stesse norme adottate per quelli misti di altre materie.

Le difficoltà però non iscemarono, chè anzi tale disposizione riuscì d'aggravio al commercio, giacchè tessuti di poco valore con significativa quantità di seta in sottilissimi fili, venivano considerati come tessuti misti di seta.

Il Ministero avvertì che secondo lo spirito della legge non dovevasi tener conto delle quantità insignificanti, ma nella pratica applicazione, nella lotta degli interessi privati, nella necessità di ricorrere al criterio individuale; la suddetta insignificanza assunse un carattere soggettivo, e viene così variamente definita, come sono diversi gli individui che presso gli uffici esecutivi sono chiamati ad affermarla od a negarla.

Egli è indispensabile quindi adottare una norma stabile, sicura, uniforme, per determinare le proporzioni delle materie costituenti i tessuti.

Non puossi fondare il giudizio sulla apparenza della materia, imperocchè non puossi stabilire un limite di larghezza, spessore, lunghezza, forma dei punti, righe, quadriglie, fiori che adornano gli svariati tessuti che presentansi in commercio.

Nè sarebbe savio consiglio il far dipendere il predominio della materia dalla trama e dalla orditura del tessuto, poichè talvolta i fili vi concorrono in sì piccola quantità da non influire sul valore, e bene spesso la speculazione fa preparare i tessuti in guisa che per pochi fili abbiano, da una categoria colpita da maggior dazio, a passare ad altra meno tassata.

Ravviserei pertanto opportuno l'adottare il criterio fissato dal trattato di commercio italo-francese, cioè di ritenere materia predominante, quella che supera l'altra in peso, salve le eccezioni di cui più sotto terrò parola.

Piacciavi, o signori, notare che presentati tessuti di lana e cotone, ne quali le due materie erano state cardate insieme nella filatura, sicchè entravano a far parte promiscua della trama e della orditura, non potendosi ai medesimi applicare il principio della tariffa generale, il Ministero, chiamato a far uso della facoltà datagli dall'articolo 1° delle disposizioni preliminari alla tariffa suddetta, dovette attenersi per classificare tali tessuti alla materia prevalente in peso.

D'altronde il provvedimento che propongo già accolto col trattato italo-francese ora è applicabile ai tessuti che provengono dalla Inghilterra, Danimarca, Svezia e Norvegia, Turchia, Russia, dal Belgio, dalle Repubbliche di Liberia Venezuela, Costa Rica, Svizzera e dagli Stati Uniti, paesi tutti i quali hanno diritto di partecipare alle facilitazioni accordate alle nazioni più favorite.

La proposta quindi si ridurrebbe a conseguire la uniformità rispetto al modo di determinare la presenza di materie diverse nei tessuti anche per le provenienze da quei paesi coi quali il regno d'Italia non ha stretto trattati.

Pel trattato italo-franco si riguarda materia dominante in un tessuto misto quello che prevale in peso.

Però nei tessuti misti di seta il criterio è diverso, imperocchè, se contengono più del 50 per 0/0 di seta si considerano come di *pura seta*; se contengono meno del 12 per 0/0 non si fa calcolo della seta; se invece la seta vi entra in quantità dal 12 al 50 per 0,0 sono sottoposti ad un dazio speciale.

E qui è d'uopo che osservi come l'anzidetto trattato fissi una graduale modificazione dei dazi nei tessuti di seta o filosella.

Quando si attivò il trattato i dazi erano come appresso: tessuti di pura seta, chil. 1, lire 9; tessuti di filosella o filosella mista con seta, chil. 1, lire 8. Col 1° del 1865 si modificarono nelle seguenti misure:

Tessuti di pura seta, di filosella o filosella misti con seta, chil. 1, lire 6. Al principiare del 1868 anche questo dazio dovrà ridursi a sole lire 3.

Il dazio speciale nei tessuti misti che contengono più del 12 per 0,0 sino al 50 per 0,0 è fissato in lire 3. Vale a dire che al 1° del 1868 tutti i tessuti siano di pura seta, o di filosella, o di filosella mista con seta, o infine siano essi misti di seta nella suindicata proporzione dal 12 sino al 50 per 0,0 pagheranno indistintamente lire 3 per chilogramma.

Questa gradazione ha effetto nei tessuti non solo francesi ma anche nei paesi parificati nel trattamento daziario alla Francia.

I dazi invece imposti dalla tariffa generale sono:

Pei tessuti di pura seta	Chil. 1	L. 10
» di filosella o seta filosella. » »	»	8
» misti	»	3

A questi dazi fa d'uopo aggiungere i diritti acces-

(17) sorii, i quali invece pel trattato italo-franco sono compenetrati nei dazi convenzionali.

Da questo confronto di dazi ben chiaro emerge, che se si mantenessero i dazi della nostra tariffa generale colle attuali distinzioni, sorgerebbe tale una diversità nel procedimento doganale e nell'ammontare del dazio da rendere impossibile la immissione dei tessuti congeneri dagli Stati non favoriti, a cui però il commercio ricorre talvolta pelle sue provviste.

Perciò, mentre ritengo che abbia ad adottarsi per la classificazione dei tessuti misti il criterio convenuto nel summenzionato trattato, propongo eziandio che nella tariffa generale si introduca la sopra accennata modificazione dei dazi.

Non crederei che tale provvedimento possa recar danno all'industria serica del regno, poichè la maggior parte di tali stoffe ci provengono da quegli Stati con cui abbiamo conchiuso i trattati surricordati, e perchè apportando alla tariffa generale le accennate variazioni non se ne alterano i principii informativi, e quindi verrebbero mantenuti per le derivazioni non privilegiate, il decimo di guerra e i diritti accessori, locchè avvantaggia d'assai i tessuti francesi e i parificati.

Nella lusinga che piaceravvi, o signori, di approvarla vi sottometto il seguente schema di legge.

PROGETTO DI LEGGE

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA.

Art. 1.


I tessuti misti di canapa, lino, juta, cotone, lana pagheranno il diritto di quelli formati colla materia predominante in peso.

Art. 2.

Ai tessuti di seta e di filosella, si applicheranno i seguenti dazi per ogni chilogramma :

Tessuti di pura seta, di filosella, o di seta con filosella	
Dal 1° gennaio 1866.	L. 6
Dal 1° gennaio 1868.	» 3

Tessuti di filosella, o seta misti con altre materie pagheranno il diritto della materia dominante in peso. Se però conterranno più del 12 e non più del 50 0/0 di seta o filosella saranno sottoposti al dazio di lire 3 il chilogramma.



CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

presentato dal ministro delle finanze

(SELLA)

nella tornata del 13 dicembre 1865.

**Modificazioni sui dazi dei tessuti serici e modo di calcolare
la materia predominante nei tessuti misti.**

SIGNORI! — La disparità di trattamento che si verifica diuturnamente nelle dogane del regno per stabilire il dazio di entrata sui tessuti misti e specialmente su quelli misti di seta, richiegono, a mio avviso, o signori, una riforma nelle disposizioni della tariffa generale.

Per essa i tessuti di canapa o di lino misti con cotone o lana devono sdoganarsi come i tessuti della materia che vi prevale, ed il criterio che ne determina la prevalenza si desume: *dalla materia che forma la trama oppure che ne costituisce l'orditura quando però entri ancora a far parte della trama.*

Per classificare però i tessuti serici misti ben diverso era il criterio quando nel 1859 si attivò la tariffa. La locuzione di questa: *tessuti di seta e filosella misti di altre materie*, faceva ritenere che la parte principale del tessuto esser dovesse di seta dacchè altrimenti la vera denominazione sarebbe stata, *tessuti di lana, lino misti con seta*; però disforme presso le dogane ne era la valutazione, sicchè con regio decreto 18

(17) agosto 1860 approvato con legge 4 agosto 1861 s'intese togliere ogni discrepanza estendendo ai tessuti misti di seta le stesse norme adottate per quelli misti di altre materie.

Le difficoltà però non iscemarono, chè anzi tale disposizione riuscì d'aggravio al commercio, giacchè tessuti di poco valore con significante quantità di seta in sottilissimi fili, venivano considerati come tessuti misti di seta.

Il Ministero avvertì che secondo lo spirito della legge non dovevasi tener conto delle quantità insignificanti, ma nella pratica applicazione, nella lotta degli interessi privati, nella necessità di ricorrere al criterio individuale; la suddetta insignificanza assunse un carattere soggettivo, e viene così variamente definita, come sono diversi gli individui che presso gli uffici esecutivi sono chiamati ad affermarla od a negarla.

Egli è indispensabile quindi adottare una norma stabile, sicura, uniforme, per determinare le proporzioni delle materie costituenti i tessuti.

Non puossi fondare il giudizio sulla apparenza della materia, imperocchè non puossi stabilire un limite di larghezza, spessore, lunghezza, forma dei punti, righe, quadriglie, fiori che adornano gli svariatisimi tessuti che presentansi in commercio.

Nè sarebbe savio consiglio il far dipendere il predominio della materia dalla trama e dalla orditura del tessuto, poichè talvolta i fili vi concorrono in sì piccola quantità da non influire sul valore, e bene spesso la speculazione fa preparare i tessuti in guisa che per pochi fili abbiano, da una categoria colpita da maggior dazio, a passare ad altra meno tassata.

Ravviserei pertanto opportuno l'adottare il criterio fissato dal trattato di commercio italo-francese, cioè di ritenere materia predominante, quella che supera l'altra in peso, salve le eccezioni di cui più sotto terrò parola.

Piacciavi, o signori, notare che presentati tessuti di lana e cotone, ne' quali le due materie erano state cardate insieme nella filatura, sicchè entravano a far parte promiscua della trama e della orditura, non potendosi ai medesimi applicare il principio della tariffa generale, il Ministero, chiamato a far uso della facoltà datagli dall'articolo 1° delle disposizioni preliminari alla tariffa suddetta, dovette attenersi per classificare tali tessuti alla materia prevalente in peso.

D'altronde il provvedimento che propongo già accolto col trattato italo-francese ora è applicabile ai tessuti che provengono dalla Inghilterra, Danimarca, Svezia e Norvegia, Turchia, Russia, dal Belgio, dalle Repubbliche di Liberia Venezuela, Costa Rica, Svizzera e dagli Stati Uniti, paesi tutti i quali hanno diritto di partecipare alle facilitazioni accordate alle nazioni più favorite.

La proposta quindi si ridurrebbe a conseguire la uniformità rispetto al modo di determinare la presenza di materie diverse nei tessuti anche per le provenienze da quei paesi coi quali il regno d'Italia non ha stretto trattati.

Pel trattato italo-franco si riguarda materia-dominante in un tessuto misto quello che prevale in peso.

Però pei tessuti misti di seta il criterio è diverso, imperocchè, se contengono più del 50 per 0/0 di seta si considerano come di *pura seta*; se contengono meno del 12 per 0/0 non si fa calcolo della seta; se invece la seta vi entra in quantità dal 12 al 50 per 0/0 sono sottoposti ad un dazio speciale.

E qui è d'uopo che osservi come l'anzidetto trattato fissi una graduale modificazione dei dazi pei tessuti di seta o filosella.

Quando si attivò il trattato i dazi erano come appresso: tessuti di pura seta, chil. 1, lire 9; tessuti di filosella o filosella mista con seta, chil. 1, lire 8. Col 1° del 1865 si modificarono nelle seguenti misure:

Tessuti di pura seta, di filosella o filosella misti con seta, chil. 1, lire 6. Al principiare del 1868 anche questo dazio dovrà ridursi a sole lire 3.

Il dazio speciale pei tessuti misti che contengono più del 12 per 0,0 sino al 50 per 0,0 è fissato in lire 3. Vale a dire che al 1° del 1868 tutti i tessuti siano di pura seta, o di filosella, o di filosella mista con seta, o infine siano essi misti di seta nella suindicata proporzione dal 12 sino al 50 per 0,0 pagheranno indistintamente lire 3 per chilogramma.

Questa gradazione ha effetto pei tessuti, non solo francesi ma anche pei paesi parificati nel trattamento daziario alla Francia.

I dazi invece imposti dalla tariffa generale sono:

Pei tessuti di pura seta	Chil. 1	L. 10
» di filosella o seta filosella.	»	» 8
» misti	»	» 3

A questi dazi fa d'uopo aggiungere i diritti acces-

(17) sori, i quali invece pel trattato italo-franco sono compenetrati nei dazi convenzionali.

Da questo confronto di dazi ben chiaro emerge, che se si mantenessero i dazi della nostra tariffa generale colle attuali distinzioni, sorgerebbe tale una diversità nel procedimento doganale e nell'ammontare del dazio da rendere impossibile la immissione dei tessuti congeneri dagli Stati non favoriti, a cui però il commercio ricorre talvolta pelle sue provviste.

Perciò, mentre ritengo che abbia ad adottarsi per la classificazione dei tessuti misti il criterio convenuto nel summenzionato trattato, propongo eziandio che nella tariffa generale si introduca la sopra accennata modificazione dei dazi.

Non crederei che tale provvedimento possa recar danno all'industria serica del regno, poichè la maggior parte di tali stoffe ci provengono da quegli Stati con cui abbiamo conchiuso i trattati surricordati, e perchè apportando alla tariffa generale le accennate variazioni non se ne alterano i principii informativi, e quindi verrebbero mantenuti per le derivazioni non privilegiate, il decimo di guerra e i diritti accessori, locchè avvantaggia d'assai i tessuti francesi e i parificati.

Nella lusinga che piaceravvi, o signori, di approvarla vi sottometto il seguente schema di legge.

PROGETTO DI LEGGE

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA.

Art. 1.

I tessuti misti di canapa, lino, juta, cotone, lana pagheranno il diritto di quelli formati colla materia predominante in peso.

Art. 2.

Ai tessuti di seta e di filosella, si applicheranno i seguenti dazi per ogni chilogramma :

Tessuti di pura seta, di filosella, o di seta con filosella

Dal 1° gennaio 1866. L. 6

Dal 1° gennaio 1868. » 3

Tessuti di filosella, o seta misti con altre materie pagheranno il diritto della materia dominante in peso. Se però conterranno più del 12 e non più del 50 0/0 di seta o filosella saranno sottoposti al dazio di lire 3 il chilogramma.

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE
presentato dal ministro delle finanze
(SELLA)
nella tornata del 13 dicembre 1865.

Modificazioni sui dazi dei tessuti serici e modo di calcolare
la materia predominante nei tessuti misti.

SIGNORI! — La disparità di trattamento che si verifica diuturnamente nelle dogane del regno per stabilire il dazio di entrata sui tessuti misti e specialmente su quelli misti di seta, richieggono, a mio avviso, o signori, una riforma nelle disposizioni della tariffa generale.

Per essa i tessuti di canapa o di lino misti con cotone o lana devono sdoganarsi come i tessuti della materia che vi prevale, ed il criterio che ne determina la prevalenza si desume: *dalla materia che forma la trama oppure che ne costituisce l'orditura quando però entri ancora a far parte della trama.*

Per classificare però i tessuti serici misti ben diverso erane il criterio quando nel 1859 si attivò la tariffa. La locuzione di questa: *tessuti di seta e filosella misti di altre materie*, faceva ritenere che la parte principale del tessuto esser dovesse di seta dacchè altrimenti la vera denominazione sarebbe stata, *tessuti di lana, lino misti con seta*; però disforme presso le dogane ne era la valutazione, sicchè con regio decreto 18

(17) agosto 1860 approvato con legge 4 agosto 1861 s'intese togliere ogni discrepanza estendendo ai tessuti misti di seta le stesse norme adottate per quelli misti di altre materie.

Le difficoltà però non iscemarono, chè anzi tale disposizione riuscì d'aggravio al commercio, giacchè tessuti di poco valore con significativa quantità di seta in sottilissimi fili, venivano considerati come tessuti misti di seta.

Il Ministero avvertì che secondo lo spirito della legge non dovevasi tener conto delle quantità insignificanti, ma nella pratica applicazione, nella lotta degli interessi privati, nella necessità di ricorrere al criterio individuale; la suddetta insignificanza assunse un carattere soggettivo, e viene così variamente definita, come sono diversi gli individui che presso gli uffici esecutivi sono chiamati ad affermarla od a negarla.

Egli è indispensabile quindi adottare una norma stabile, sicura, uniforme, per determinare le proporzioni delle materie costituenti i tessuti.

Non puossi fondare il giudizio sulla apparenza della materia, imperocchè non puossi stabilire un limite di larghezza, spessore, lunghezza, forma dei punti, righe, quadriglie, fiori che adornano gli svariati tessuti che presentansi in commercio.

Nè sarebbe savio consiglio il far dipendere il predominio della materia dalla trama e dalla orditura del tessuto, poichè talvolta i fili vi concorrono in sì piccola quantità da non influire sul valore, e bene spesso la speculazione fa preparare i tessuti in guisa che per pochi fili abbiano, da una categoria colpita da maggior dazio, a passare ad altra meno tassata.

Ravviserei pertanto opportuno l'adottare il criterio fissato dal trattato di commercio italo-francese, cioè di ritenere materia predominante, quella che supera l'altra in peso, salve le eccezioni di cui più sotto terrà parola.

Piacciavi, o signori, notare che presentati tessuti di lana e cotone, ne quali le due materie erano state cardate insieme nella filatura, sicchè entravano a far parte promiscua della trama e della orditura, non potendosi ai medesimi applicare il principio della tariffa generale, il Ministero, chiamato a far uso della facoltà datagli dall'articolo 1° delle disposizioni preliminari alla tariffa suddetta, dovette attenersi per classificare tali tessuti alla materia prevalente in peso.

D'altronde il provvedimento che propongo già accolto col trattato italo-francese ora è applicabile ai tessuti che provengono dalla Inghilterra, Danimarca, Svezia e Norvegia, Turchia, Russia, dal Belgio, dalle Repubbliche di Liberia Venezuela, Costa Rica, Svizzera e dagli Stati Uniti, paesi tutti i quali hanno diritto di partecipare alle facilitazioni accordate alle nazioni più favorite.

La proposta quindi si ridurrebbe a conseguire la uniformità rispetto al modo di determinare la presenza di materie diverse nei tessuti anche per le provenienze da quei paesi coi quali il regno d'Italia non ha stretto trattati.

Pel trattato italo-franco si riguarda materia dominante in un tessuto misto quello che prevale in peso.

Però pei tessuti misti di seta il criterio è diverso, imperocchè, se contengono più del 50 per 0/0 di seta si considerano come di *pura seta*; se contengono meno del 12 per 0/0 non si fa calcolo della seta; se invece la seta vi entra in quantità dal 12 al 50 per 0/0 sono sottoposti ad un dazio speciale.

E qui è d'uopo che osservi come l'anzidetto trattato fissi una graduale modificazione dei dazi pei tessuti di seta o filosella.

Quando si attivò il trattato i dazi erano come appresso: tessuti di pura seta, chil. 1, lire 9; tessuti di filosella o filosella mista con seta, chil. 1, lire 8. Col 1° del 1865 si modificarono nelle seguenti misure:

Tessuti di pura seta, di filosella o filosella misti con seta, chil. 1, lire 6. Al principiare del 1868 anche questo dazio dovrà ridursi a sole lire 3.

Il dazio speciale pei tessuti misti che contengono più del 12 per 0/0 sino al 50 per 0/0 è fissato in lire 3. Vale a dire che al 1° del 1868 tutti i tessuti siano di pura seta, o di filosella, o di filosella mista con seta, o infine siano essi misti di seta nella suindicata proporzione dal 12 sino al 50 per 0/0 pagheranno indistintamente lire 3 per chilogramma.

Questa gradazione ha effetto pei tessuti non solo francesi ma anche pei paesi parificati nel trattamento daziario alla Francia.

I dazi invece imposti dalla tariffa generale sono:

Pei tessuti di pura seta	Chil. 1	L. 10
» di filosella o seta filosella. » »	»	8
» misti	»	3

A questi dazi fa d'uopo aggiungere i diritti acces-

(17) sori, i quali invece pel trattato italo-franco sono compenetrati nei dazi convenzionali.

Da questo confronto di dazi ben chiaro emerge, che se si mantenessero i dazi della nostra tariffa generale colle attuali distinzioni, sorgerebbe tale una diversità nel procedimento doganale e nell'ammontare del dazio da rendere impossibile la immissione dei tessuti congeneri dagli Stati non favoriti, a cui però il commercio ricorre talvolta pelle sue provviste.

Perciò, mentre ritengo che abbia ad adottarsi per la classificazione dei tessuti misti il criterio convenuto nel summenzionato trattato, propongo eziandio che nella tariffa generale si introduca la sopra accennata modificazione dei dazi.

Non crederei che tale provvedimento possa recar danno all'industria serica del regno, poichè la maggior parte di tali stoffe ci provengono da quegli Stati con cui abbiamo concluso i trattati surricordati, e perchè apportando alla tariffa generale le accennate variazioni non se ne alterano i principii informativi, e quindi verrebbero mantenuti per le derivazioni non privilegiate, il decimo di guerra e i diritti accessori, locchè avvantaggia d'assai i tessuti francesi e i parificati.

Nella lusinga che piaceravvi, o signori, di approvarla vi sottometto il seguente schema di legge.

PROGETTO DI LEGGE

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA.

Art. 1.

I tessuti misti di canapa, lino, juta, cotone, lana pagheranno il diritto di quelli formati colla materia predominante in peso.

Art. 2.

Ai tessuti di seta e di filosella, si applicheranno i seguenti dazi per ogni chilogramma :

Tessuti di pura seta, di filosella, o di seta con filosella	
Dal 1° gennaio 1866.	L. 6
Dal 1° gennaio 1868.	» 3

Tessuti di filosella, o seta misti con altre materie pagheranno il diritto della materia dominante in peso. Se però conterranno più del 12 e non più del 50 0/0 di seta o filosella saranno sottoposti al dazio di lire 3 il chilogramma.

Signori Deputati

Dallo d'entrata
sui
tessuti serici

2

Disparità di trattamento che si
verifica distintamente nelle Dogane del
Regno per stabilire il dazio di Entrata sui
tessuti misti, e specialmente sui quelli misti
di seta, richieggono a mio avviso, o Signori,
una riforma nelle disposizioni della Tariffa
generale.

Per essa i tessuti di lana pura o lino
misti con cotone o lana devono doganarsi
come i tessuti della materia che si prevale ed
il criterio che ne determina la prevalenza si
determina dalla materia che forma la trama,
oppure che ne costituisce l'addizione quando
però esta' ancora a pari parte della trama.

Per classificare però i tessuti lino misti
con diverso crano il criterio, quando nel 1859.
si adottò la tariffa. In soluzione di questa
tessuti di seta e filatura misti di altre
materia e fanno mistione che la parte principale
del tessuto e per dove si di seta anche dall'ir-
mente sarebbe stata = tessuti di lana, lino
misti con seta = differenza però per se la

dogame (vera) la valutazione, sicché con
il Decreto 14 Agosto 1860. approvato con
legge 14 Agosto 1861. s'intese tagliare ogni
Vismopaglia, e stendendo a tutti i tessuti di
seta lo stesso nome dato loro per quelli misti
di altre materie

Se difficile però non si immagina che
a un tale disposizione rimui d'aggravio al
Commercio, giacché tessuti di poco valore
con insignificante quantità di seta in
sottileissimi fili saranno considerati come
tessuti misti di seta.

Il Ministero avverte che secondo lo spirito
della legge non dover si tener conto delle
quantità insignificanti, ma nella pratica
applicazione nella lotta degli interessi
privati, nella necessità di ricorrere a
criterii individuali, la suddetta insignificanza
assume un carattere soggettivo, e siccome
casualmente de' privati come loro stessi
gli individui che pur per gli uffici ocentoni
sono chiamati ad appurarla, ed a pagarla.

Le si è individuata bene quindi a d'altre
sua natura stabile, sicura, uniforme
per determinare le proporzioni delle materie
costituenti i tessuti.

Non può fondarsi il giudizio sulla
apparenza della materia, imperocché
non presuppone stabilità di lunghezza,
spessore, larghezza, forma dei punti, righe
quadriglie, frangi etc. adunque gli stoffati
sino tessuti che presentati in commercio

1.

Non sarebbe saggio consiglio il far dipendere
 il predominio della materia della Francia
 dalla ordinanza del tessuto, poiché talvolta
 i fili si trovano in sì piccola quantità
 da non influire sul peso, e bene a posto
 la spemazione fa preparare i tessuti in
 guisa che per pochi fili abbiano da una
 categoria la spita di maggior peso a
 passare ad altra meno tassata.

Non si vorrà pertanto opportuno adottare
 il criterio fissato dal Trattato di Commercio
 Stato Francese, cioè di ritenere materia
 predominante, quella che supera la sua
 in peso, salvo le eccezioni di cui più sotto
 verrà parola.

Piacere, Signori, notare che parecchi
 tessuti di lana di cotone, e di qualiv' altra
 materia di uno Stato caduto in possesso della
 Francia, si che estraneo a far parte
 provvisoria della Francia o della ordinanza,
 non potendosi ai medesimi applicare il
 principio della tariffa generale; il Ministro
 chiamato a far uso della facoltà data gli
 dall'art. 1.^o delle Disposizioni provvisorie
 alla tariffa di dogana, dovrà allora per
 classificarli tali tessuti alla materia
 prevalente in peso.

Di estendere il provvedimento che
 propongo già accetto col Trattato Stato-
 Francese, ora è applicabile ai tessuti che
 provengono dall'Inghilterra, Sassonia,

Spagna, Marsiglia, Sicilia, Prussia,
Polonia, Austria, Russia, dal Belgio,
dalle Repubbliche di Genova, Venezia la
Costa Sica, Svizzera) e dagli Stati uniti
passi tutti i quali hanno diritto di
partecipare alle facilitazioni accordate
alle nazioni più favorite.

La proposta di unirsi si ridurrà a
convenire la uniformità rispetto al modo
di determinare la quantità di materia
diversa nei tessuti anche per le provvisorie
da girare nei cui quali il Regno d'Italia
non ha il tutto trattato.

Per il Trattato d'Italia - Franco si riguarda
materia di unione e si dice tutto misto
quella che prevale in peso.

Per i tessuti misti di seta il cotone
diverso impioche si contengono più
del 50 p. 100 di seta si considerano come
di pura seta se contengono meno del
10 p. 100 non si faranno della seta, se
nella seta si entra in quantità dal
10 al 50 p. 100 sono sottoposti ad un
dazio speciale.

E quindi d'ora, che si sparisce come
l'articolo trattato fissa una graduale
riduzione dei dazi di seta e filatura.

Quando si attiverà il Trattato i dazi
saranno come appresso.

Colletti di pura seta 1 Kilog. L. 9.

Colletti di filatura, o filatura

7

mischiato con seta 1 Kilog L. 4.
 Col 1° del 1864 si modificò nelle seguenti
 misure)

Trattati di pura seta di filatella
 o filatella mista con seta 1 Kilog L. 6.
 Al principio del 1864 anche questo dazio
 venne ridotto a seta L. 3.

Il dazio speciale per tutti i mischiati
 conteneva più del 10 % di seta al 50 %
 di filato in L. 3. Tale dazio era al 1° del
 1864 tutti i tessuti di seta di pura seta,
 o di filatella o di filatella mista con
 seta, o ripresi siano essi mischiati di seta
 nella misura per ragione del 12. Seto
 al 50 % per preferenza indistintamente
 L. 3. per chilogrammo

Questa graduazione ha effetto per tutti
 non solo le finizioni, ma anche per pezzi
 purificati nel trattamento daziario alla
 Francia.

Il dazio viene impostato dalla tariffa
 quella che sono per

Trattati di pura seta 1 Kilog L. 10,
 di filatella o seta di filatella " " " 8.
 mischiati " " " 3

Non vedendo che tale provvedimento
 porrebbe danno alla industria serica
 del Regno, perché la massima parte di
 tale Stoffe si producevano da quei li-
 Stati con cui a Milano i trattati sur-
 rindati, anzi dopo che furono estesi
 alla Prussia, e l'osservando dall' Austria
 può ben ritenersi che in simile saranno

Le impostazioni che possono verificarsi
da pacifici e pacificati.

Egli è perciò da prevedersi che l'Unione
si parta da di tali impostazioni a
trattando non convegnano opinioni
che in tal modo il beneforma più
tenute di cui si tratta una distinzione
che è imbarazza gli uffici di risparmio
e che da luogo a confusioni.

Nella sostanza che prassi
è seguita, si approvano le seguenti
il seguente schema di legge

- 1- Rancistichu
- 2- Suardi - Presidente e Relatore
- 3- Macchi - Segretario
- 4- Cuneo
- 5- Castell'Alba
- 6- Grandi
- 7- Nobile
- 8- Valeri
- 9- Naspioni Franchino

Articolo 1^{mo}

I tessuti misti di canapa, lino, juta, cotone, lana, alla loro importazione pagheranno il dritto dovuto per tessuti della materia predominante in peso.

Articolo 2^o

Nei tessuti di seta, di filocella si applicheranno per ogni kilogramma di seguenti dazio d'entrata compresi i dritti accessori

Tessuti di pura seta, di filocella, o di seta con filocella
 dattto l'anno 1864 ----- L 6 "

Dal 1^{mo} Gennaio 1864 ----- " 3 "

Tessuti di filocella, o seta misti con altra materia pagheranno il dritto fissato per quelli della materia dominante in peso. Si può tuttavia fino del 12. d'ora più del 50 % di seta o filocella essere sottoposti al dazio di ----- L 3 il kilogrammo.



*Abbiamo ordinato ed ordiniamo che l'invito progetto
 di legge sul modo di valutazione dei tabacchi misti e sul Dazio
 di entrata dei tabacchi serici, sia presentato al Parlamento
 nazionale dal Ministro delle finanze, il quale è incaricato
 di svolgerne i motivi e di sostenerne la discussione.*

Dato a Firenze add. 10 gennaio 1867.

Vittorio Emanuele

Luigi